



COMUNICAZIONE DEL 31 MAGGIO 2025

PRESO ATTO CHE

- la modifica della compagine sociale di Bergamo Fiera Nuova S.p.A. – intervenuta in data 5 luglio 2024 – rende applicabili per la Società le disposizioni contenute nell’art. 2 bis, co. 2, lett. b) del d.lgs 33/2013 e dell’art. 2, lett. m) del d.lgs 175 del 2016 con particolare riferimento alla partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Bergamo;
- la Camera di Commercio di Bergamo con la delibera della propria Giunta Camerale n. 104/2024 del 16 dicembre 2024 ha approvato il documento *“revisione periodica delle società partecipate” ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 175/2016 anno 2024* all’interno del quale la partecipazione detenuta in Bergamo Fiera Nuova S.p.A. è ancora rubricata in assenza di controllo essendo il documento convenzionalmente redatto sulla base delle risultanze contabili e societarie aggiornate alla data di chiusura dell’anno precedente;
- Bergamo Fiera Nuova S.p.A., così come verrà accertato nello strumento di *“revisione periodica delle società partecipate” ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 175/2016 anno 2025* che verrà prossimamente adottato dalla citata Giunta Camerale, ha intrapreso le opportune valutazioni in ordine alla implementazione di procedure ed al conferimento di specifici incarichi idonei a rispettare, a partire dall’anno 2025, i numerosi adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – tra cui gli obblighi di pubblicazione – previsti per le società in controllo pubblico;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell’art. 14, co. 1, D.Lgs. n. 150/2009, *“ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance”*. Mentre, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g) dello stesso Decreto, *“l’Organismo indipendente di valutazione della performance (...) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al presente Titolo”*;
- nella Delibera n. 192 del 7 maggio 2025 della Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nel paragrafo riferito alle *“Società a partecipazione pubblica non di controllo”*, si dà atto che:
 - *nella determinazione n. 1134/2017, al § 3.3.2, è stato specificato che, ferme restando le scelte organizzative ritenute più idonee, è opportuno che dette società (N.d.R. ossia le società a*



partecipazione pubblica non di controllo) prevedano una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestarne l'assolvimento;

- *con la medesima determinazione l'ANAC ha fornito indicazioni sulla corretta attuazione della normativa e indicato gli obblighi di pubblicazione che le società sono tenute ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità e dei limiti all'attività di pubblico interesse;*
 - *gli organismi/soggetti con funzioni analoghe all'OIV delle società a partecipazione pubblica non di controllo predispongono la relativa attestazione;*
- nella medesima Delibera n. 192 del 7 maggio 2025 viene inoltre precisato che:
- *nel caso in cui l'ente, pubblico o privato, sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT ovvero RT nei casi in cui la funzione è disgiunta (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall'organo di controllo, ove previsto), specificando che nell'ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni;*
- nella predetta Delibera A.N.A.C. n. 192 del 7 maggio 2025, è previsto che le “Società a partecipazione pubblica non di controllo”, sono tenute ad attestare la pubblicazione dei dati relativi a:
1. *Attività e procedimenti (art. 35 d.lgs. n. 33/2013);*
 2. *Bilanci (art. 29 d.lgs. n. 33/2013);*
 3. *Servizi erogati (art. 32 d.lgs. n. 33/2013 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6);*
 4. *Altri contenuti/Accesso civico;*

RILEVATO CHE

- l'oggetto sociale della scrivente Società Bergamo Fiera Nuova S.p.A., così come risulta anche dal proprio statuto, non concerne l'erogazione di servizi, bensì la gestione dell'opera pubblica, realizzata in attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto fra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Comune di Seriate, C.C.I.A.A. di Bergamo e Bergamo Fiera Nuova S.p.A., approvato con il Decreto n. 1736 del 24 luglio 2001 del Presidente della Regione Lombardia e pubblicato sul B.U.R.L. n. 34 del 20 agosto 2001, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 175/2016 e/o la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni facenti parte della

compagine sociale, in aderenza allo schema normativo ora compendiato nell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

- la gestione operativa delle attività fieristiche, a prescindere da qualunque considerazione in ordine alla qualificazione giuridica di queste ultime, è comunque affidata a Promoberg Srl sino alla data del 31.12.2029 in forza del “Contratto di Concessione del godimento del Centro Espositivo Permanente Polivalente di Bergamo” sottoscritto tra le parti in data 20.03.2019 a rogito Notaio Paolo Divizia di Bergamo (n. rep.4056/3227 racc.) ed oggetto di successivo atto modificativo sottoscritto in data 28 ottobre 2024 sempre a rogito Notaio Paolo Divizia di Bergamo (n. rep. 13230/10141 racc.).
- in ogni caso, la Società esplica la propria mission nel settore fieristico, con riguardo al quale la giurisprudenza tanto nazionale (Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 17567 del 28.06.2019; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 6.02.2020, n. 205) quanto europea (Corte di Giustizia, 15 gennaio 2008, in C44/96, Mannesmann, e Corte di Giustizia 10 novembre 1998, in C-360/96, BFI Holding) ha ritenuto operanti le regole di mercato in ambito concorrenziale, con la conseguente esclusione della ricorrenza dei presupposti per la qualificazione della Società medesima alla stregua di “organismo di diritto pubblico” e, conseguentemente, per la soggezione al regime degli appalti pubblici, anche per quel che concerne l’affidamento di incarichi professionali”.

TUTTO QUANTO SOPRA PRESO D’ATTO, PREMESSO E RILEVATO

la scrivente Società, in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante, arch. Giuseppe Epinati, stante l’assenza di un Organismo indipendente di valutazione, per quanto possa occorrere segnala di aver già proceduto alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni relative a “bilanci” ed “accesso civico”, mentre, in ragione della natura della propria attività, dichiara di **non** poter procedere alla pubblicazione dei dati relativi ai “servizi erogati” in quanto la fattispecie non sussiste.

Bergamo, 31 maggio 2025

L’Amministratore Unico
Arch. Giuseppe Epinati

